

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. XLVIII**  
**n. 8**

## CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE  
ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE  
DEGLI ONERI RELATIVAMENTE ALLE LEGGI  
PUBBLICATE NEL PERIODO GENNAIO – APRILE 2010

*(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 2010**  
—————



**INDICE**

Deliberazione .....	<i>Pag.</i>	5
1. Considerazioni generali .....	»	7
2. Il decreto c.d. «mille-proroghe» .....	»	12
3. Le altre leggi di spesa .....	»	21
4. I decreti legislativi .....	»	27
Tavole allegate .....	»	33
Schede di copertura .....	»	41





# Corte dei Conti

N. 51/CONTR/RQ/10

A Sezioni riunite in sede di controllo  
composte dai magistrati:

Presidente:	dott.	Luigi	GIAMPAOLINO
Presidenti di sezione:	dott.	Raffaele	SQUITIERI
	dott.	Gian Giorgio	PALEOLOGO
	dott.	Maurizio	MELONI
Consiglieri:	dott.	Paolo	NERI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Giuseppe	COGLIANDRO
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Simonetta	ROSA
	dott.	Francesco	PETRONIO
	dott.	Antonio	FRITTELLA
	dott.	Maurizio	PALA
	dott.	Giovanni	COPPOLA
	dott.	Marco	PIERONI
	dott.	Mario	NISPI LANDI
	dott.	Vincenzo	GUIZZI
	dott.	Enrico	FLACCADORO
	dott.	Giorgio	CANCELLIERI
	dott.	Massimo	ROMANO
	dott.	Giovanni	MOCCI
dott.	Luigi	PACIFICO	
dott.	Quirino	LORELLI	
dott.	Natale A.M.	D'AMICO	
dott.	Adelisa	CORSETTI	
I Referendario:	dott.	Oriana	CALABRESI
	dott.	Francesco	TARGIA
	dott.	Giancarlo	ASTEGIANO
	dott.	Alessandra	SANGUIGNI

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2010, il relatore, dott. Paolo NERI.

ha approvato la


**Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio – aprile 2010.**

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 54 schede analitiche delle tipologie di copertura.


IL RELATORE

Paolo Neri



IL PRESIDENTE

Luigi Ciampaolino



IL DIRIGENTE

Patrizio Michetti



**Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2010.**

**1. Considerazioni generali**

1.1 Nel periodo gennaio-aprile sono state pubblicate ventidue leggi, nove delle quali provvedono alla ratifica di trattati internazionali.

La quasi totalità della legislazione di spesa, con l'unica eccezione delle leggi di ratifica comportanti oneri (quattro sul totale di nove) e della legge relativa all'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (legge n. 38 del 15 marzo), che complessivamente determinano spese pari ad appena il due per mille del totale, è concentrata in cinque decreti-legge, per il cui specifico esame si rinvia alle pagine che seguono.

Come di consueto, tutte le disposizioni di carattere oneroso aventi effetti sulla competenza e le relative modalità di copertura sono indicate nelle schede allegate alla presente relazione. Ad essa sono allegate inoltre quattro tavole riepilogative, la prima contenente l'elenco delle leggi pubblicate nel periodo, la seconda il totale degli oneri di competenza recati da ciascuna legge, la terza un quadro riassuntivo dei relativi mezzi di copertura, la quarta infine l'elenco dei decreti legislativi emanati nel periodo.

Come risulta dal quadro riassuntivo dei mezzi di copertura (tav. 3 in allegato), nel periodo in esame, nonostante riguardi il quadrimestre iniziale dell'anno - il più vicino alla sessione di bilancio e quello pertanto in cui dovrebbe più agevolmente operare la programmazione della spesa effettuata nella sessione medesima -, l'incidenza delle coperture a carico dei fondi speciali è stata estremamente ridotta. Va infatti tenuto conto che la quasi totalità delle risorse connesse a questa modalità di copertura indicate nel prospetto riassuntivo allegato ha riguardato le missioni militari all'estero, che risulta pertanto l'unica voce che rientra in un reale quadro programmatorio.

La parte preponderante degli oneri ha invece trovato copertura attraverso diverse forme di riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, riconducibili in assoluta maggioranza alle categorie sulle quali la Corte ha più volte formulato osservazioni critiche: il ricorso a vari Fondi ed in particolare a quello per interventi strutturali di politica economica, la riduzione lineare di stanziamenti di parte corrente, nonché la riduzione di autorizzazioni di spesa allocate nella tab. C.

Come più volte osservato, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa rientra a pieno titolo nella fisiologia del sistema, ma lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre ovviamente alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni - da fornire nella relazione tecnica - sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per la finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento.

In generale per tutti i Fondi, inoltre, un'accurata indicazione degli interventi ad essi connessi e della parte di essi cui si rinuncia a favore della copertura di nuove leggi di spesa consentirebbe anche di poter valutare con migliore approssimazione i diversi tempi degli effettivi pagamenti e pertanto i diversi effetti sugli aggregati di finanza pubblica.

Per quanto riguarda infine la quantificazione degli oneri, le relazioni tecniche agli originari disegni di legge sono risultate spesso in gran parte superate per effetto delle numerose modifiche e, più ancora, delle ulteriori disposizioni introdotte in sede di conversione soprattutto attraverso "maxiemendamenti" di origine governativa. Si è tuttavia rilevata una più frequente presenza di relazioni tecniche aggiuntive e di note integrative su aspetti dubbi, oggetto di corrispondenti richieste da parte delle Commissioni competenti.

1.2. Come dimostrano i dati sopra riportati, anche nel quadrimestre in esame ha trovato conferma il processo di concentrazione della normativa di rilievo finanziario in un



numero relativamente ristretto di provvedimenti d'urgenza, sia per effetto di norme di spesa previste fin dall'origine, sia anche, e talvolta soprattutto, per l'inserimento di ulteriori disposizioni di spesa conseguenti all'approvazione di emendamenti, in assoluta prevalenza di origine governativa, presentati nel corso del procedimento di conversione.

Questa concentrazione determina gravi effetti negativi, su cui la Corte ha ripetutamente richiamato l'attenzione: a parte i casi – meno frequenti - di totale mancanza dell'esame di talune norme nella relazione tecnica, spesso le norme introdotte in sede di conversione sono supportate da relazioni insufficienti e i necessari chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti dalle Amministrazioni in modo per lo più sommario e comunque non aderente alle precise ed articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi impossibili dai tempi ristretti dell'esame parlamentare –in molti casi sostanzialmente limitato ad una sola delle due Camere-, determinati dalle necessità di rispettare i termini costituzionali di conversione, nonché dalla chiusura dell'esame per l'apposizione della questione di fiducia specie a seguito della presentazione dei c.d. "maxiemendamenti".

Il maggior accentramento sostanziale delle decisioni di spesa nella funzione di governo, attuato nella forma dei provvedimenti d'urgenza, ha così avuto come conseguenza un diminuito controllo parlamentare sulle decisioni stesse sia sotto il profilo dell'esame degli oneri dichiarati, sia sotto quello dei possibili riflessi di spesa delle disposizioni assunte come finanziariamente neutre, sia sotto quello infine della congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intende soddisfare.

Il periodo di emergenza economico-finanziaria determinatosi a partire dalla seconda metà del 2008 ha certamente contribuito ad aggravare tale situazione ed ha anche impedito il pieno dispiegamento degli effetti positivi dell'anticipo della manovra di bilancio contestualmente alla presentazione del DPEF, che avrebbe dovuto tra l'altro comportare la possibilità di affrontare in tempi brevi le riforme istituzionali ed organizzative necessarie per poter incidere in modo organico sui grandi comparti di spesa.

Come osservato anche in precedenti relazioni si ritiene in particolare che ai fini di un ordinato svolgimento della legislazione di spesa occorrerebbe rivitalizzare la

funzione dei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, funzione notevolmente appannata negli ultimi anni a favore di un reperimento delle risorse attraverso il ripetuto spostamento da un obiettivo ad un altro. L'allocazione delle risorse nei fondi speciali costituisce infatti la modalità organizzativa connessa per eccellenza ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, consentendo così sia di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, sia di concentrare la parte sostanziale delle decisioni stesse nelle sessioni di bilancio.

In questo quadro, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa - ivi compreso soprattutto il ricorso alle disponibilità di vari fondi, particolarmente dilatatosi negli ultimi anni - dovrebbe essere utilizzata soprattutto per far fronte ad esigenze imprevedibili che si manifestino nel corso dell'esercizio al di fuori della programmazione della spesa formulata nella sessione di bilancio.

Proprio in considerazione del grande incremento del ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, che è divenuta la modalità di copertura assolutamente prevalente, sarebbe tanto più necessaria, come si è detto, l'indicazione nella relazione tecnica dei motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e della eventuale presenza di programmi o comunque di esigenze di spesa che potrebbero determinare la necessità di ulteriori stanziamenti. Queste indicazioni mancano invece in concreto nella quasi totalità dei casi, specie per quanto riguarda la dotazione dei vari Fondi, alcuni dei quali hanno in sostanza assunto l'impropria funzione di fondi di riserva, e sono per lo più sostituite da generiche assicurazioni circa la disponibilità delle risorse, assicurazioni assolutamente inidonee a soddisfare le esigenze ora indicate.

Una integrazione della normativa in tal senso, proposta dalla Corte in sede di audizione sulla riforma della legge di contabilità, non è stata però recepita nel testo definitivo della legge stessa. Tuttavia, la norma contenuta nell' art. 21 comma 11 lett. e della nuova legge, che prevede l'inserimento in ciascuno stato di previsione di una scheda illustrativa, da aggiornare semestralmente, dei capitoli recanti i fondi settoriali

correlati alle principali politiche pubbliche, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti nel bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, nonché gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, costituisce comunque un decisivo miglioramento rispetto alla situazione precedente.

Il quadrimestre in esame è il primo in cui avrebbero dovuto manifestarsi alcuni effetti di immediata applicazione della nuova legge di contabilità sulla legislazione di spesa. In realtà, come risulta dalle pagine che seguono, l'adeguamento alle nuove prescrizioni –anche a causa dell'approvazione della legge medesima immediatamente a ridosso della fine dell'esercizio, contemporaneamente perciò all'adozione della maggioranza dei provvedimenti di urgenza convertiti nel corso del quadrimestre- è stato solo episodico e non ha investito in particolare che marginalmente le novità di maggior rilievo: la dimostrazione nella relazione tecnica dell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni recanti una clausola in tal senso, la specificazione per le spese in conto capitale della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, nonché il rafforzamento della clausola di salvaguardia attraverso l'indicazione preventiva delle misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata per far fronte agli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Risulta invece generalmente rispettato l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Come è noto, per quanto riguarda i compiti della Corte, la legge conferma il sistema delle relazioni quadrimestrali e recepisce la loro estensione ai decreti legislativi, già adottata nella prassi degli ultimi anni per iniziativa della Corte stessa, iniziativa la cui opportunità era stata a suo tempo condivisa in sede parlamentare.

## **2. Il decreto c.d. “mille proroghe”**

Il provvedimento di maggior rilievo del quadrimestre, non soltanto sotto l'aspetto finanziario, ma anche per la varietà e la complessità del contenuto, è la legge n. 25 del 26 febbraio, di conversione del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. “milleproroghe”). Su richiesta avanzata dal Presidente del Senato ai sensi dell'art. 16 della legge 400/1988, nonché dell'art. 76 bis, comma 5, del Regolamento del Senato, la Corte ha già fornito, all'inizio del mese di febbraio, elementi di valutazione degli effetti finanziari del disegno di legge di conversione del decreto-legge: va sottolineato al riguardo che si è trattato della prima volta in cui tale normativa è stata applicata.

Il contenuto del decreto-legge è stato poi notevolmente ampliato nel corso del procedimento di conversione attraverso un maxi emendamento su cui è stata posta la questione di fiducia: nell'ambito dei 10 articoli del testo originario il numero dei commi è stato sostanzialmente raddoppiato (da 77 a 150) ed inoltre sono stati aggiunti 5 articoli concernenti materie non contenute nel decreto-legge (termini in materia di taglia-enti e taglia-leggi, di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di gestione dei libri genealogici relativi all'allevamento zootecnico, di finanziamento dell'attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, nonché infine differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di contributi all'editoria).

Le disposizioni attinenti la materia tributaria sono concentrate nell'art. 1. Nell'ambito dei 23 commi originari, quelle di maggior rilievo finanziario –su cui si formulano qui di seguito alcune osservazioni- sono la riapertura dei termini per aderire al c.d. scudo fiscale, il differimento della data di pubblicazione degli studi di settore, nonché la proroga degli adempimenti tributari nei Comuni terremotati dell'Abruzzo

Per quanto riguarda la riapertura dei termini per aderire al c.d. scudo fiscale, la relazione tecnica, pur ritenendo che la riapertura potesse tradursi in ulteriori introiti per l'Erario, si è astenuta dal quantificarli, chiarendo comunque che essi sarebbero affluiti – come i precedenti- nell'apposita contabilità speciale.

Premesso che la cautela della relazione tecnica è certamente da condividere, considerato il grado di incertezza connesso agli effetti della proroga anche in relazione all'aumentato costo di adesione, si sottolinea che - sulla base della comunicazione al Parlamento da parte del Ministro dell'economia e finanze di dati disaggregati relativi alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate sia alla scadenza iniziale sia a quelle successive, prevista dal comma 2 bis introdotto in sede di conversione del decreto - i dati a consuntivo hanno confermato il successo finanziario dell'operazione, il cui gettito è risultato pari a complessivamente 5,6 miliardi circa. Il gettito relativo al periodo di proroga determinato dalla norma in esame è stato pari a 250 milioni per i mesi di gennaio e febbraio, in cui vigeva l'aliquota del 6 per cento, e pari a 360 milioni per i mesi di marzo ed aprile, in cui l'aliquota era stata maggiorata al 7 per cento.

Indipendentemente dai risultati raggiunti, su cui, già anteriormente all'adozione della norma in esame, erano stati forniti in più riprese dati, sia pure sommari, dai quali risultava comunque il superamento delle previsioni iniziali di gettito, va però osservato che il successo finanziario dell'operazione sconta - anche se in misura presumibilmente assai modesta - una possibile riduzione degli introiti connessi al contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi finanziari internazionali, in quanto le relative stime degli effetti di gettito formulate dal decreto-legge n. 78/2009 appaiono legate da un rapporto di alternatività con gli introiti realizzati attraverso lo scudo fiscale, sia le eventuali minori entrate derivanti dalla attività di accertamento e controllo per effetto dei meccanismi preclusivi propri della sanatoria.

Altra disposizione di rilievo è quella del differimento della data di pubblicazione degli studi di settore, contenuta nel comma 4. Ad essa la relazione tecnica non associa effetti finanziari, nel presupposto che si tratti di disposizione sostanzialmente procedurale.

L'affermazione della relazione tecnica non appare però pienamente condivisibile: infatti, soprattutto per effetto sia degli sfavorevoli andamenti congiunturali, sia dei vari provvedimenti di proroga che hanno rimandato la revisione degli studi di settore, sussistono dubbi circa l'effettiva realizzabilità delle stime di maggior gettito effettuate

in sede di legge finanziaria per il 2007 e incorporate nei saldi a legislazione vigente. Sarebbe stato pertanto opportuno un chiarimento al riguardo, in sede di relazione tecnica, anche con riferimento agli effetti della disposizione in esame.

In merito alla proroga della sospensione degli adempimenti tributari nei Comuni colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 (commi 10 e 11), si osserva che la quantificazione degli oneri e la relativa copertura sono connesse al presupposto di un integrale recupero del gettito nel corso del 2010. Tale previsione, che appariva già all'origine non del tutto realistica specie tenuto conto dell'obbligo per le popolazioni colpite di effettuare nel 2010 anche i normali versamenti di competenza, appare tanto più incerta alla luce delle successive norme (OPCM del 30 dicembre 2009, n. 3837, e legge finanziaria 2010), che prevedono comunque, sia pure in situazioni diverse, la rateizzazione dei recuperi.

Non può al riguardo che ribadirsi che eventuali misure intese a procrastinare i recuperi suddetti potranno ovviamente essere adottate soltanto con provvedimenti legislativi nell'ambito dei quali sia prevista apposita copertura dei relativi oneri.

Per quanto riguarda infine la formulazione della clausola di copertura della norma in esame, si osserva che in base alla legge finanziaria per il 2010 l'intero gettito dello scudo fiscale introitato nel 2009 avrebbe dovuto essere versato al Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia e finanze: pertanto, a rigore, la copertura avrebbe dovuto essere formulata in termini di riduzione di detto Fondo e non in termini di diretta utilizzazione di quota parte delle entrate affluite nel medesimo anno.

Come si è detto, all'articolo in esame sono state aggiunte, per effetto del citato maxi emendamento, numerose norme comportanti effetti finanziari; relativamente ad alcune di esse, si formulano le seguenti osservazioni.

a) il comma 5 bis proroga al 2010 l'estensione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati da determinati enti operanti nel settore della sanità privata; il successivo comma 5<sup>ter</sup> dispone la proroga per dieci mesi della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità

privata aventi determinati requisiti. Il comma 5 quater provvede alla quantificazione e copertura dei relativi oneri.

Al riguardo, si osserva che sussiste una evidente disparità tra l'affermazione contenuta nella relazione tecnica, secondo cui la norma del comma 5 bis determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica anche per gli anni successivi al 2011 e la quantificazione e copertura di oneri per 3,5 milioni, comprensivi anche di quelli derivanti dal comma 5 ter, per il solo esercizio 2010. Inoltre, pur trattandosi di oneri connessi a diritti soggettivi, lo stanziamento è formulato come tetto di spesa e manca pertanto la prescritta clausola di salvaguardia.

Inoltre, per quanto riguarda la modalità di copertura, attuata a valere sulle risorse allocate nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, si osserva che non è stata fornita –come peraltro nella quasi totalità dei casi analoghi, su cui la Corte ha ripetutamente formulato osservazioni critiche- alcuna indicazione circa vincoli e programmi di spesa su detto Fondo e di conseguenza circa la disponibilità delle risorse utilizzate.

b) il comma 7bis proroga per due anni le agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all'estero in zone di frontiera (c.d. frontalieri) Il comma successivo provvede alla copertura dell'onere, valutato in 48 milioni di euro per il 2012, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente.

Premesso che sulla tecnica di quantificazione e sulla modalità di copertura adottata non si hanno osservazioni da formulare, si richiama l'attenzione sul fatto che, essendo il beneficio diretto ad una platea non esattamente definita di destinatari, sarebbe stato opportuno, anziché formulare lo stanziamento come tetto di spesa, indicarne l'aspetto valutativo e corredare la norma di copertura con la clausola di salvaguardia.

c) il comma 23octesdecies dispone una integrazione del Fondo protezione civile, nonché una serie di ulteriori erogazioni a fronte della proroga di varie attività. Il comma successivo quantifica lo stanziamento complessivo in 30,670 milioni per il 2010 e in 70.000 euro per 2011, coperti il primo anno mediante riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, ed il secondo anno mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Trattandosi di tetti di spesa, non vi sono particolari osservazioni da formulare circa la quantificazione degli oneri; per quanto riguarda invece le modalità di copertura, si osserva che neppure qui vengono fornite indicazioni circa vincoli e programmi di spesa connessi ai Fondi utilizzati e di conseguenza circa l'effettiva disponibilità delle risorse da essi prelevate.

Inoltre, non sembra ispirata a criteri di buona pratica di bilancio l'utilizzazione a copertura di nuove spese del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che appare invece essere destinato a far fronte in corso di esercizio ad esigenze sopravvenute connesse alla legislazione vigente.

Nei precedenti, sporadici casi di utilizzazione di tale Fondo, la Corte ne ha sempre posto in rilievo –nelle corrispondenti relazioni quadrimestrali- la non conformità al sistema, in quanto le risorse in esso allocate sono finalizzate alla copertura di eventuali insufficienze nelle dotazioni delle unità previsionali di base nei casi in cui gli oneri effettivi siano superiori a quelli inizialmente previsti, e non alla copertura “ex ante” di nuovi o maggiori oneri recati da nuove leggi di spesa.

Nel caso in esame la situazione presenta comunque aspetti peculiari: la nuova legge di contabilità, che reca la data del 31 dicembre 2009, non prevede infatti più il Fondo in questione, mentre la legge finanziaria, che reca la data del giorno precedente, prevede nella tabella C un apposito stanziamento, che è quello appunto che viene qui utilizzato a copertura.

Si segnala altresì che nell'ambito della legge in esame il Fondo stesso è stato ripetutamente utilizzato (art. 3, comma 1*bis*, art. 6, commi 7 e 8, art. 6, comma 9-quinquies, art. 7, comma 5*bis*, art. 7, comma 5*quater*) per un totale di 63.170.000 euro.

d) il comma 23-*vicies* modifica da dodici a due mesi il termine di sospensione delle azioni esecutive intraprese nei confronti delle aziende sanitarie locali nelle regioni con i piani di rientro senza però fornire alcuna indicazione sugli effetti finanziari della disposizione, ignorata anche dalla relazione tecnica al maxiemendamento.

Al riguardo, si osserva che la disposizione stessa, consentendo azioni esecutive nei confronti degli enti anche nel periodo in cui gli enti stessi ne erano stati precedentemente tenuti indenni, avrebbe determinato con ogni probabilità effetti



negativi per la finanza pubblica se non fosse stata sostanzialmente abrogata ad opera dell'art. 11, comma 2 del decreto legge n. 78/2010, convertito con la legge n. 122 del 30 luglio u.s..

Per quanto riguarda le restanti disposizioni della legge, si rilevano in via generale soprattutto carenze nelle informazioni contenute nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione.

Così, con riferimento alle disposizioni dell'art. 2, non è fornita alcuna indicazione né circa i criteri di quantificazione dell'onere di 9,9 milioni per ciascun anno 2010 e 2011 derivante dalla proroga per due anni della convenzione con Radio Radicale (comma 3), né circa quelli connessi alla proroga del termine per il riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (commi 6 e 7); lo stesso avviene per il finanziamento di 8 milioni di euro per il 2010 disposto dai commi da 7 a 9 dell'art. 6 in favore dell'Istituto superiore di sanità ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, dei compiti inerenti al coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, alla sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché alla gestione dei registri nazionali.

E' vero che gli oneri stessi sono comunque configurati come tetto di spesa, ma, come più volte osservato, anche in questi casi appare necessaria l'esplicitazione delle occorrenze finanziarie cui viene rapportato lo stanziamento in relazione alle esigenze che si intende soddisfare e ai risultati che si intende conseguire: ciò sia per evidenti esigenze di trasparenza dirette all'esterno, sia per fornire agli organi decisori elementi più completi di giudizio.

Carenze di notizie che dovrebbero essere contenute nella relazione tecnica si riscontrano anche in altri casi: così il comma 4 dell'art. 2 dispone una ulteriore proroga della gestione liquidatoria dell'ente irriguo umbro toscano senza prevedere, a differenza degli analoghi provvedimenti adottati in precedenza, alcun nuovo onere. In sede di conversione è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria, non accompagnata però da chiarimenti circa le modalità di realizzazione dell'invarianza stessa, chiarimenti tanto più opportuni nel caso specifico proprio per l'onerosità dei precedenti analoghi

provvedimenti e comunque ora resi anche formalmente obbligatori per effetto, come si è già detto, della nuova legge di contabilità.

Nella legge in esame, come in molte altre leggi, vi sono disposizioni che prevedono la proroga dell'entrata in vigore di nuovi adempimenti amministrativi demandati a pubbliche amministrazioni. Un esempio è costituito dal terzo comma dell'art. 3, che proroga di un anno il termine a partire dal quale le carte d'identità dovranno obbligatoriamente essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali del titolare.

La frequenza di tali proroghe può costituire in taluni casi un indicatore di inefficienza a livello decisionale, organizzativo o esecutivo, ma in altri può essere invece ricondotta al fatto che in sede di formulazione delle disposizioni originarie si è ritenuto, in taluni casi implicitamente, in altri esplicitamente, che le risorse umane, strumentali e finanziarie già in possesso delle amministrazioni medesime fossero sufficienti a garantirne l'effettiva attuazione.

Ciò induce a ritenere che il rispetto dei tempi originariamente previsti potrebbe essere agevolato da un più approfondito esame delle ricadute organizzative dei nuovi compiti –che dovrebbe trovare riscontro nella relazione tecnica- e, se del caso, da una conseguente adeguata provvista delle necessarie risorse.

In tema di clausola di invarianza, si osserva che, specie in materia di spese di personale, la clausola stessa –in mancanza di una accurata disamina degli effetti della nuova normativa- abbia talvolta un relativo valore sostanziale: appare infatti problematico verificare a consuntivo il suo rispetto per la difficoltà di separare eventuali incrementi di spesa dal coacervo degli oneri relativi al personale, allocati in capitoli generici, la cui evoluzione è difficilmente riferibile ai singoli fattori che influiscono sull'aggregato.

In tali casi sarebbe pertanto sempre opportuno introdurre disposizioni specifiche che consentano di garantire l'effettiva neutralità finanziaria della misura adottata, ma questo indirizzo più rigoroso trova scarsi riscontri nella normativa comunemente adottata. Appare pertanto meritevole di speciale menzione il quinto comma dell'art. 3, in cui, in sede di conversione del decreto, si è specificato che il transito nel ruolo

ordinario degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo tecnico-logistico in eccedenza rispetto all'organico è subordinato al rispetto sia dell'organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale sia del limite delle promozioni annuali previste per il medesimo grado nella tab. 1 allegata al d.lgs. n. 298/2000.

In tema infine di mantenimento in bilancio –o, come nel caso che qui interessa, nelle contabilità speciali- di stanziamenti destinati in base alle regole contabili ad essere inviati in economia, va citata la proroga, disposta dall'art. 3, comma 5, del mantenimento per ulteriori due anni degli stanziamenti recati dalle leggi 146, 147 e 148 del 2004 per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato in tre nuove province.

Anche se si tratta di uno slittamento che comporta effetti trascurabili sulle stime dei tendenziali di spesa per il suo scarso rilievo finanziario, la questione è di portata generale: va infatti nuovamente posto l'accento sulla perdurante scarsa trasparenza delle tecniche di formazione dei tendenziali stessi, dato che anche la nuova legge di contabilità (art. 10, comma 2) dispone che le previsioni siano basate sia sulla legislazione vigente, sia, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, determinando così, attraverso il parziale inserimento del criterio della costruzione del bilancio a politiche invariate, un sistema misto che non agevola la valutazione dei dati riassuntivi.

Resta da ultimo da esaminare alcune disposizioni introdotte in sede di conversione che presentano profili di criticità, ed in particolare:

- con il comma 7-bis dell'art. 5 viene prorogata di un anno la sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dall'art. 1 del DL 158/2008. I connessi benefici per i conduttori in condizioni di particolare disagio determinano minori entrate sono stati valutati in 5,78 milioni di euro sulla base, secondo la relazione tecnica, di rilevazioni effettuate dalle prefetture.

Tuttavia, trattandosi di benefici destinati ad un numero di soggetti comunque non determinabili con certezza, sarebbe stata necessaria l'apposizione della clausola di salvaguardia: appare del resto contraddittoria la formulazione dell'autorizzazione di

spesa in termini di previsione – quale risulta dal testo della norma - e la mancata apposizione della clausola stessa.

La copertura dell'onere è effettuata mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, si osserva che anche nel caso in esame – analogamente alla copertura degli oneri dell'art. 1, comma 5-ter sopra citato- non è stata fornita alcuna indicazione circa eventuali vincoli o comunque programmi di spesa relativi a detto Fondo e di conseguenza circa l'effettiva libertà delle risorse da esso prelevate.

- l'art. 7, comma 5-quinquies proroga per un ulteriore anno l'entrata in vigore delle norme che impongono vincoli alle spese del personale delle università e che avrebbero dovuto garantire risparmi di spesa di cui a rigore si sarebbe dovuto tener conto nella formazione del bilancio a legislazione vigente. La nota tecnica prodotta in relazione a tale norma dichiara peraltro la mancanza di oneri aggiuntivi per il bilancio statale; al riguardo, la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo nel presupposto che l'invarianza di effetti finanziari debba essere garantita anche con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni..

- l'art. 10-sexies, introdotto, come il precedente, successivamente al maxiemendamento, differisce l'applicazione di varie disposizioni in materia di contributi all'editoria, rispetto alle quali la relazione tecnica presentata dal Governo specifica che non discendono effetti finanziari negativi rispetto alle risorse stanziare in tab. C, ma segnala profili di contraddittorietà tra la previsione di un contributo spettante sulla base di parametri fissi ed un limite massimo di spesa e conclude indicando la possibilità di fornire copertura ad eventuali eccedenze attraverso i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio.

Quest'ultima eventualità è stata quindi espressamente regolata attraverso il comma 4, che, dopo aver disposto il monitoraggio della spesa ai sensi dell'art. 17, comma 12 della nuova legge di contabilità, prevede che, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente, il Presidente del Consiglio provveda, nell'esercizio della propria autonomia contabile e di bilancio, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria

del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili, iscritte nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si esprime l'avviso che la modalità di copertura indicata, sostanziandosi nel ricorso a risorse di bilancio, si ponga al di fuori del sistema di copertura dei nuovi oneri risultante dalle norme di contabilità e che comunque l'autonomia del bilancio della Presidenza del Consiglio non possa estendersi alla non applicazione di tali principi generali.

### **3. Le altre leggi di spesa**

*3.1. Legge n. 24 del 22 febbraio, di conversione del decreto-legge n. 193 del 29 dicembre 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.*

L'unica disposizione della legge dichiaratamente onerosa è contenuta nell'art. 2, comma 2, che prevede misure di incentivo ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi disagiate. L'onere, di carattere permanente, sulla cui quantificazione non vi sono osservazioni da formulare, è coperto per il primo anno a valere sulle risorse allocate nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e per gli anni successivi mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'art. 4, commi 4 e 5 (aumento del cinquanta per cento dei diritti di copia su supporto cartaceo)

Premesso che, come anche negli altri casi analoghi, non è fornita alcuna notizia nella relazione tecnica circa l'assenza di vincoli e programmi di impiego delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica utilizzate per il primo anno –e, come pure sarebbe auspicabile, circa i motivi del mancato utilizzo-, il ricorso alle entrate sopra indicate a copertura degli oneri per gli anni successivi al 2010 presenta alcuni aspetti problematici.

L'aumento dei diritti di copia su supporto cartaceo, infatti, oltre alla funzione di copertura dei nuovi oneri, ha soprattutto la funzione sostanziale di incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche ed è strutturato essenzialmente a quest'ultima

finalità. Considerato che il maggior gettito previsto è calcolato in base ad una presunzione di ripartizione fissa di richieste tra copie telematiche e copie cartacee, non si è tenuto conto della probabilità che nel medio-lungo termine la richiesta di copie cartacee –ora meno convenienti- vada a diminuire sensibilmente fino ad annullarsi.

Si è pertanto in presenza di oneri permanenti certi connessi a diritti soggettivi coperti con risorse di carattere progressivamente sempre più incerto. La modalità di copertura adottata non appare pertanto pienamente congrua: in ogni caso, sarebbe stato necessario prevedere quanto meno una clausola di salvaguardia con i caratteri previsti dalla nuova legge di contabilità.

La legge contiene inoltre alcune clausole di neutralità finanziaria, specie con riferimento ad una asserita sufficienza delle risorse umane, organizzative e strumentali esistenti per far fronte ai nuovi compiti: a tale proposito, premesso che anche in passato tali affermazioni avrebbero dovuto ragionevolmente essere dimostrate attraverso concreti elementi di giudizio da esporre nella relazione tecnica, va ora richiamato l'art. 17, comma 7 della nuova legge di contabilità, in base al quale nella relazione tecnica debbono essere riportati i dati e gli elementi idonei a suffragare le ipotesi di invarianza degli effetti delle nuove norme sui saldi di finanza pubblica.

*3.2 Legge n. 26 del 26 febbraio, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei ministri ed alla protezione civile.*

La legge contiene una serie di previsioni di spesa, coperte nella quasi totalità attraverso riduzioni di precedenti autorizzazioni o a valere sulle risorse di vari Fondi. Numerose norme presentano peraltro profili di criticità, su cui si formulano le seguenti osservazioni.

1) L'art. 6 provvede alla determinazione –nella misura di 335 milioni di euro- del valore del termovalorizzatore di Acerra da riconoscere al soggetto proprietario dell'impianto, già concessionario del servizio di smaltimento rifiuti. Il successivo art. 7 dispone il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore medesimo alla Regione Campania o al Dipartimento della protezione civile ovvero ad un soggetto privato.

Peraltro, nonostante il carattere dispositivo della norma, la copertura dell'onere è rinviata ad un successivo provvedimento normativo, che dovrà individuare le risorse necessarie anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate.

Al riguardo, si esprime l'avviso che soltanto per gli oneri connessi a norme dichiaratamente programmatiche o a grandi leggi di riforma, per la cui realizzazione occorrono tempi lunghi e ulteriori provvedimenti attuativi, l'individuazione della relativa copertura possa essere rinviata a provvedimenti successivi o, se del caso, alle manovre di bilancio, mentre per gli oneri connessi a norme di carattere dispositivo la copertura debba essere effettuata contestualmente alle norme stesse.

2) L'art. 13 dispone che il consorzio unico delle province di Napoli e di Caserta provveda alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica mediante assunzioni anche in soprannumero, con riassorbimento, del personale in servizio ed assunto presso il consorzio stesso sino alla fine del 2008.

Al riguardo, si condivide pienamente quanto osservato dalla Commissione bilancio del Senato nel parere espresso nella seduta del 24 febbraio, e cioè che la salvaguardia del principio di corretta copertura finanziaria impone che l'autorizzazione a procedere ad assunzioni e la previsione di possibili unità in soprannumero debba sempre accompagnarsi ad una formale e corretta copertura finanziaria, ovvero ad un'equivalente misura di compensazione tramite la contestuale, temporanea indisponibilità di altre posizioni di organico.

3) L'art. 14-bis, comma 1 stabilisce che anche al personale del Corpo dei vigili del fuoco spetti l'indennità di trasferimento di cui alla legge n. 86 del 2001 di cui già beneficiano le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile. La copertura del relativo onere è formulata come tetto di spesa.

Al riguardo, trattandosi dell'attribuzione di un diritto soggettivo che investe un numero non esattamente predeterminabile di casi di possibile attivazione, lo stanziamento avrebbe dovuto essere formulato come previsione di spesa ed avrebbe dovuto altresì essere apposta la clausola di salvaguardia.

4) L'art. 15, comma 3-bis dispone l'incremento da sessantatre a sessantacinque del numero dei componenti del Governo. Premesso che la relazione tecnica non è stata integrata per dar conto dei criteri di quantificazione del relativo onere, che appare comunque valutato con criteri prudenziali, come dimostra la circostanza che il costo unitario medio di ciascun componente è stato valutato in misura notevolmente superiore a quella risultante dai criteri seguiti per la legge n. 172 del 13 novembre 2009.

La copertura dell'onere, di carattere permanente, è stata individuata nella corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. A parte il fatto che il Fondo è destinato essenzialmente a spese di investimento, mentre l'onere in esame è di natura corrente, e che ancora una volta nessuna notizia viene fornita a chiarimento della disponibilità delle risorse utilizzate, si esprime l'avviso che la copertura di un onere di carattere permanente mal si concili con il ricorso alle risorse di un Fondo quale quello utilizzato, in quanto ne inficia a tempo indeterminato la modulabilità in relazione sia alle esigenze d'istituto sia a quelle dei conti pubblici.

5) L'art. 16 autorizza il Dipartimento della protezione civile, nel quadro delle attività di contrasto agli incendi boschivi, ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta verifica dei processi di gestione del servizio prestato. Allo scopo, la norma dispone uno stanziamento, di carattere permanente, di 250.000 euro annui, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 225 del 1992 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile) come determinata dalla tab. C allegata alla legge finanziaria.

Anche se le risorse utilizzate erano destinate a finalità omogenee a quelle della norma in esame, va richiamato al riguardo l'art. 52, comma 1 della nuova legge di contabilità, secondo il quale nella tab. C debbono essere iscritte solo le autorizzazioni di spesa relative a stanziamenti rimodulabili. L'onere in questione appare invece, se non di



natura obbligatoria, quanto meno predeterminato per legge e pertanto al di fuori della categoria degli oneri rimodulabili discrezionalmente.

6) Il comma 2-quater dell'art. 17 prevede la possibilità che i soggetti colpiti da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento possano fruire della sospensione e del differimento dei termini per gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Per il concretarsi del beneficio la norma prevede l'intervento di un apposito provvedimento legislativo che assicuri la piena corrispondenza tra l'onere e la relativa copertura finanziaria.

La norma, nella sua formulazione attuale, che deriva dalla cancellazione –a seguito di una condizione ai sensi dell'art. 81 Cost, posta dalla Commissione bilancio della Camera- di una precedente formulazione che attribuiva ad un atto di natura non legislativa la facoltà di determinare l'entità del beneficio, appare del tutto priva di effetti se non meramente programmatici e comunque non tale da conferire agli interessati la possibilità di avanzare pretese giuridicamente fondate.

*3.3. Legge n. 30 del 5 marzo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa.*

Si tratta di un provvedimento che nella sua parte essenziale si ripete ogni anno per provvedere al finanziamento delle missioni militari all'estero. La quantificazione dei relativi oneri è molto dettagliata ed esauriente, analogamente agli anni precedenti, e su di essa non si hanno osservazioni da formulare.

La copertura è affidata per 760 milioni di euro ad accantonamenti appositamente iscritti nei fondi speciali, che non presentano problemi, e per oltre 54 milioni di euro ad

una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni finanziarie di ciascun ministero, con alcune esclusioni, e per gli importi indicati in allegato alla legge.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che il ricorso alla riduzione lineare, utilizzata in più occasioni negli ultimi anni, peraltro con frequenti formazioni di debito sommerso e conseguentemente di emersione di oneri negli esercizi successivi, appare già di per sé di dubbia compatibilità con il sistema di coperture codificato dalla nuova legge di contabilità; in più, ulteriori perplessità desta la mancata indicazione di programmi e capitoli da ridurre, limitandosi l'elenco allegato alla indicazione delle sole missioni e delegando perciò alla sede amministrativa l'individuazione concreta delle risorse da tagliare.

In sostanza, l'operazione presenta elementi di spiccata analogia con la copertura sul bilancio, non consentita dalla normativa contabile.

Nel corso del procedimento di conversione del decreto, sono state aggiunte o modificate alcune disposizioni contenute nel decreto originario. L'attenzione va richiamata in particolare sull'art. 9, dove il secondo comma prevede che il Ministero della difesa subentri in tutti i rapporti di lavoro in essere a tempo indeterminato del Circolo degli ufficiali delle Forze armate di Roma prevedendo un onere di 250.000 euro annui a decorrere dal 2010 per le relative assunzioni.

Al riguardo, va rilevato in primo luogo che lo stanziamento, trattandosi di oneri di personale di cui non è definita la composizione, avrebbe richiesto l'apposizione di una clausola di salvaguardia. In secondo luogo, pur essendo stato individuato uno specifico onere, non si provvede alla sua copertura mediante nuove risorse, ma si afferma la sua sostenibilità attraverso gli stanziamenti a legislazione vigente senza però fornirne una adeguata dimostrazione ai sensi della nuova legge di contabilità, che, all'art. 17, comma 7 prescrive che l'esame di nuove norme i cui effetti finanziari operino nell'ambito delle dotazioni finanziarie e strumentali già scontate a legislazione vigente deve essere corredato di dati ed elementi idonei a consentire lo scrutinio dell'effettiva sostenibilità di una tale soluzione a valere sulle risorse disponibili.

Il successivo comma 2-bis prevede che per l'insegnamento di materie non militari gli istituti di formazione dei dipendenti del Ministero della difesa continuino ad avvalersi dei docenti civili mediante apposite convenzioni annuali stipulate nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Ministero destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata: ciò senza che siano forniti elementi di valutazione sull'effettiva possibilità di copertura sulle risorse a legislazione vigente. A tale proposito, si sottolinea che la Commissione bilancio della Camera, con il parere conforme del Governo, aveva espresso parere contrario in quanto non era dimostrata l'invarianza della spesa.

#### **4. I decreti legislativi**

I decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre sono stati complessivamente trentatre, di cui ventisei attuativi di direttive e regolamenti comunitari e sette di leggi di delega.

Tutti i provvedimenti attuativi di direttive e regolamenti comunitari, con due sole eccezioni, sono dichiarati finanziariamente neutri, sia perché in parte di contenuto normativo totalmente privo di effetti finanziari, sia perché l'incremento di attività amministrativa, determinato negli altri casi dalla nuova normativa e consistente essenzialmente nell'esercizio di attività di vigilanza e controllo, appare complessivamente tale da poter effettivamente rientrare –come affermato nelle relazioni tecniche- negli ordinari compiti dei vari organismi pubblici preposti. In taluni casi, inoltre, nei quali i nuovi compiti possono comportare l'utilizzazione di risorse umane e strumentali eccedenti quelle basate sulla legislazione vigente, è prevista l'applicazione di tariffe a carico dei richiedenti i vari servizi. La previsione infine di sanzioni e penalità, alcune delle quali destinate, dopo il versamento in bilancio, ad essere riattribuite alle amministrazioni interessate e destinate all'incremento delle attività di vigilanza e controllo completa un quadro sostanzialmente soddisfacente sotto l'aspetto finanziario.

Va inoltre sottolineato che è comunque sempre presente –anche nei casi in cui appare pleonastica- la clausola di neutralità finanziaria formulata nel modo più esteso, con l'espresso obbligo cioè per le amministrazioni pubbliche di provvedere all'attuazione dei nuovi compiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, a parziale differenza del passato, in cui, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 88 del 2009, la relazione tecnica agli schemi dei decreti legislativi era richiesta soltanto per l'attuazione di direttive che comportassero "conseguenze finanziarie", in base all'apposita norma contenuta nella nuova legge di contabilità (art. 17, comma 7) l'obbligo è stato esteso alle disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziarie, per le quali la relazione tecnica deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità delle disposizioni medesime.

In concreto, in questo periodo di prima attuazione della nuova norma, non tutte le relazioni soddisfano i requisiti sopra indicati: in alcuni casi, infatti, le relazioni stesse non sono basate su concreti elementi di giudizio e pertanto l'invarianza di effetti si risolve in una mera dichiarazione apodittica, mentre in altri si fa presente che non si provvede alla redazione di una relazione tecnica in quanto il decreto non determina oneri.

Nonostante queste carenze, si ravvisano comunque nel complesso sostanziali miglioramenti rispetto alla situazione precedente l'entrata in vigore della nuova legge di contabilità.

Qualche elemento di perplessità sull'effettiva assenza di oneri può riguardare il decreto n. 5 del 25 gennaio, concernente l'attuazione della direttiva 2006/54/ CE in tema di pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne: esso prevede infatti una serie di modifiche alla legislazione vigente che comportano, per il Comitato nazionale ed il relativo Collegio istruttorio, un ampliamento di compiti e un incremento dei componenti e dei partecipanti ai lavori.

In sede di esame dello schema, la Commissione bilancio della Camera aveva rilevato l'opportunità –su cui aveva concordato anche il rappresentante del Governo– che fosse specificata nel testo la non spettanza di gettoni di presenza per i componenti e i partecipanti agli organismi sopraindicati. Nel testo definitivo, tuttavia, non risulta introdotta una norma in tal senso.

Per quanto riguarda i due decreti aventi implicazioni finanziarie, si segnala il decreto n. 39 del 27 gennaio, di attuazione della direttiva 2006/660/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che prevede un onere permanente di 300.000 euro annui a fronte della facoltà conferita al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalle norme in vigore. La copertura è effettuata a valere sulle risorse del Fondo istituito dall'art. 1, comma 14 del DL n. 262/2006 destinato a finanziare – per metà delle risorse nei confronti del personale del Ministero dell'economia e per l'altra metà nei confronti del personale delle altre amministrazioni statali – la concessione di incentivi all'esodo e alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato.

Peraltro, il decreto in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge comunitaria per il 2008, secondo il cui art. 2, comma 1 lett. d) nell'attuazione delle direttive comunitarie le amministrazioni possono far fronte alle eventuali spese estranee alla legislazione vigente e che non riguardano la loro attività ordinaria mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, qualora le predette spese non possano essere sostenute con i fondi loro assegnati. Di conseguenza, la regolarità della copertura è subordinata al presupposto che le risorse in questione fossero già state assegnate al Ministero dell'economia nell'ambito di uno "specifico programma di assunzioni di personale qualificato" e che il conferimento dei tre incarichi possa rientrare nel programma stesso

Nell'ambito dei decreti attuativi di leggi di delega, il decreto n. 14 del 4 febbraio, concernente, a norma dell'art. 2, comma 13 della legge n. 94/2009, l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, non presenta implicazioni per la finanza

pubblica, in quanto, come indicato dalla relazione illustrativa, l'Albo sarà istituito presso l'ufficio che già si occupa della vigilanza sulle professioni e che è in grado di assorbire con le risorse disponibili il nuovo carico di lavoro: in tal senso è stata apposta al testo del decreto la clausola di invarianza.

All'unica spesa eccedente tali risorse, relativa alla gestione dell'Albo in via telematica, si farà fronte con il contributo posto a carico degli iscritti.

Due decreti si riferiscono ad altrettante deleghe contenute nella legge n. 69/2009, e precisamente:

a) decreto n. 6 del 25 gennaio, recante, a norma dell'art. 24 della legge, la riorganizzazione del Formez.

Il decreto, provvisto di relazione tecnica, non comporta conseguenze per: la finanza pubblica, in quanto le riduzioni di spesa per il personale ad esso ascrivibili, se saranno effettivamente conseguite, restano nella disponibilità dell'Istituto per essere destinate ad altre finalità

b) decreto n. 28 del 4 marzo, di attuazione dell'art. 60 della legge, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il decreto, provvisto anch'esso di relazione tecnica, prevede una serie di oneri conseguenti alle forme di agevolazione di carattere fiscale disposte sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega. L'invarianza del gettito è assicurata, come prescritto dalla legge stessa, dalla copertura di tali oneri attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia.

Al riguardo, si osserva in primo luogo che a fronte di un onere permanente derivante da diritti soggettivi si utilizza un Fondo in cui l'afflusso di risorse varia di anno in anno, senza che siano forniti elementi di valutazione circa l'eventuale carattere strutturale della parte delle risorse stesse destinate a copertura. In secondo luogo, la quantificazione degli oneri risulta soltanto dalla relazione tecnica e non è recepita nel testo del decreto.

Tre decreti provvedono poi all'attuazione di altrettante norme contenute nella legge n. 99 del 2009:

a) i decreti n. 22 dell'11 e n. 23 del 15 febbraio, concernenti rispettivamente il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell'art. 27, comma 28 della legge e la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a norma dell'art. 53 sono dotati entrambi di clausola di neutralità finanziaria, priva peraltro del supporto di una relazione tecnica, come prescritto dalla nuova legge di contabilità. Si ritiene comunque che il primo dei due decreti sia effettivamente non suscettibile di determinare nuovi oneri in quanto l'incremento di attività amministrativa da esso derivante appare molto modesto, mentre gli eventuali oneri determinati dal secondo sono comunque posti a carico delle imprese iscritte.

b) Maggiore attenzione merita invece il decreto n. 31 del 15 febbraio, contenente, a norma dell'art. 25 della legge, la disciplina della localizzazione, realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico. La legge di delega prevede espressamente che dal decreto in esame non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

A parte qualche perplessità circa l'effettiva possibilità che talune funzioni, come la verifica dei requisiti degli operatori, l'attività dei Comitati interistituzionali e l'attività di certificazione dei siti, possano essere esaurientemente svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, e preso atto che agli oneri per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, dopo il primo periodo di attività già finanziato, si farà fronte con i corrispettivi a carico degli esercenti interessati, nonché con i proventi di eventuali sanzioni, non si hanno particolari osservazioni da formulare, se non che non sono stati recepiti alcuni rilievi formulati dalla Commissione bilancio che avrebbero reso più chiara la neutralità di alcune disposizioni nei riguardi della finanza pubblica

Infine, il decreto n. 213 del 31 dicembre provvede, in attuazione dell'art. 1 della legge n. 165 del 2007, al riordino degli enti di ricerca.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, dalla quale risulta non soltanto la mancanza di oneri, ma anche l'entità dei risparmi derivanti dalla riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi e scientifici degli enti sottoposti a riordino

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.



## TAVOLE



Tavola 1

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
GENNAIO-APRILE 2010**

N.	Legge n. a)	Data	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n. b)	Iniziativa
1	201	23/12/09	9	13/01/10			Gov.
2	202	23/12/09	11	15/01/10			Gov.
3	204	23/12/10	13	18/01/10		1	Gov.
4	13	01/02/10	38	16/02/10			Gov.
5	19	01/02/10	43 S.O.	22/02/10			Gov.
6	20	01/02/10	43 S.O.	22/02/10			Gov.
7	24	22/02/10	47	26/02/10	193/09	2-3	Gov.
8	25	26/02/10	48 S.O.	27/02/10	194/09	4-26	Gov.
9	26	26/02/10	48 S.O.	27/02/10	195/09	27-42	Gov.
10	36	25/02/10	59	12/03/10			Gov.
11	30	05/03/10	55	08/03/10	01/10	43-47	Gov.
12	38	15/03/10	65	19/03/10		48-49	Parl.
13	41	22/03/10	72	27/03/10	03/10		Gov.
14	42	26/03/10	72	27/03/10			Gov.
15	43	05/03/10	73	29/03/10		50	Gov.
16	45	05/03/10	74	30/03/10		51	Gov.
17	46	05/03/10	75	31/03/10		52	Gov.
18	50	31/03/10	78	03/04/10	04/10	53-54	Gov.
19	51	07/04/10	81	08/04/10			Parl.
20	52	06/04/10	82	09/04/10	10/10		Gov.
21	55	08/04/10	92	21/04/10			Parl.
22	60	22/04/10	94	23/04/10			Parl.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO  
GENNAIO - APRILE 2010**

<b>Legge n.</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Oneri pluriennali</b>	<b>Oneri permanenti (a regime)</b>
204	8.510	8.510	8.510			8.510
24		2.934.953	2.574.329	2.574.329		2.574.329
25	100.000.000	164.414.000	39.250.000	57.000.000		9.000.000
26		185.839.661	41.803.505	40.803.505	a) 30.000.000	11.803.505
30		815.908.663	3.496.800	7.615.600		7.615.600
38		1.650.000	1.300.000	300.000		150.000
43	28.455	28.455	28.455	28.455		28.455
45			3.360	3.360		3.360
46	29.260	29.260	29.260	29.260		29.260
50		3.400.000	4.200.000	4.200.000		4.200.000
<b>Totale</b>	<b>100.066.225</b>	<b>1.174.213.502</b>	<b>92.694.219</b>	<b>112.554.509</b>	<b>30.000.000</b>	<b>35.413.019</b>

a) A decorrere dal 2013 al 2024.

Tavola 3

**QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA  
GENNAIO - APRILE 2010**

	2009	2010	2011	2012	Totale	%
<i>Fondi speciali:</i>						
parte corrente	8.510	774.158.510	15.208.510	86.418.800	875.794.330	59,19
c/ capitale						
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>8.510</b>	<b>774.158.510</b>	<b>15.208.510</b>	<b>86.418.800</b>	<b>875.794.330</b>	<b>59,19</b>
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	<i>57.715</i>	<i>112.497.826</i>	<i>9.221.030</i>	<i>8.221.030</i>	<i>129.997.601</i>	<i>8,79</i>
<i>Utilizzo di disponibilità di fondi</i>		<i>225.048.503</i>	<i>56.767.879</i>	<i>6.417.879</i>	<i>288.234.261</i>	<i>19,48</i>
<i>Nuove o maggiori entrate</i>	<i>100.000.000</i>	<i>6.300.000</i>	<i>9.096.800</i>	<i>9.096.800</i>	<i>124.493.600</i>	<i>8,41</i>
<i>Altre forme di copertura</i>		<i>56.208.663</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.400.000</i>	<i>61.008.663</i>	<i>4,12</i>
<b>Totale</b>	<b>100.066.225</b>	<b>1.174.213.502</b>	<b>92.694.219</b>	<b>112.554.509</b>	<b>1.479.528.455</b>	<b>100,00</b>

Tavola 4

**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI (\*) PUBBLICATI NEL PERIODO  
GENNAIO - APRILE 2010**

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:
1	213	Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165	31/12/09	25	01/02/10	Legge n. 165/2007
2	5	Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego	25/01/10	29	05/02/10	Dir. Com. 2006/54/CE
3	6	Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69	25/01/10	31	08/02/10	Legge n. 69/2009
4	7	Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture	25/01/10	32	09/02/10	Dir. Com. 2006/38/CE
5	8	Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	25/01/10	33	10/02/10	Dir. Com. 2008/43/CE
6	9	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE	25/01/10	34 S.O.	11/02/10	Dir. Com. 2005/94/CE
7	11	Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE	27/01/10	36 S.O.	13/02/10	Dir. Com. 2007/64/CE
8	12	Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE	25/01/10	37	15/02/10	Dir. Com. 2007/45/CE
9	14	Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94	04/02/10	38	16/02/10	Legge n. 94/2009
10	15	Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle Ferrovie Comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	25/01/10	39	17/02/10	Dir. Com. 2007/58/CE Dir. Com. 2001/14/CE
11	16	Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la	25/01/10	40	18/02/10	Dir. Com. 2006/17/CE Dir. Com. 2006/86/CE,

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:
		lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani				
12	17	Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori	27/01/10	41 S.O.	19/02/10	Dir. Com. 2006/42/CE
13	18	Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie	11/02/10	41	19/02/10	Dir. Com. 2008/8/CE Dir. Com. 2008/9/CE Dir. Com. 2008/117/CE
14	21	Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario	27/01/10	44	23/02/10	Dir. Com. 2007/44/CE
15	22	Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99	11/02/10	45	24/02/10	Legge n. 99/2009
16	23	Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99	15/02/10	46	25/02/10	Legge n. 99/2009
17	27	Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	27/01/10	53 S.O.	05/03/10	Dir. Com. 2007/36/CE
18	28	Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali	04/03/10	53	05/03/10	Legge n. 69/2009
19	31	Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99	15/02/10	55 S.O.	08/03/10	Legge n. 99/2009
20	32	Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)	27/01/10	56 S.O.	09/03/10	Dir. Com. 2007/2/CE
21	35	Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose	27/01/10	58	11/03/10	Dir. Com. 2008/68/CE
22	37	Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	25/01/10	60	13/03/10	Dir. Com. 2007/47/CE

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:
23	39	Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE	27/01/10	68 S.O.	23/03/10	Dir. Com. 2006/43/CE
24	44	Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive	15/03/10	73	29/03/10	Dir. Com. 2007/65/CE
25	47	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono	15/03/10	75	31/03/10	Reg. CE n. 1523/2007
26	48	Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE	29/03/10	75	31/03/10	Dir. Com. 2008/118/CE
27	49	Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	23/02/10	77	02/04/10	Dir. Com. 2007/60/CE
28	53	Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici	20/03/10	84	12/04/10	Dir. Com. 2007/66/CE
29	56	Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE	29/03/10	92	21/04/10	Dir. Com. 2006/32/CE
30	57	Attuazione della direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico	29/03/10	92	21/04/10	Dir. Com. 2008/73/CE
31	58	Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici	04/04/10	93	22/04/10	Dir. Com. 2007/23/CE
32	59	Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno	26/03/10	94 S.O.	23/04/10	Dir. Com. 2006/123/CE
33	61	Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88	08/04/10	96	26/04/10	Legge n. 88/2009

(\*) attuativi di leggi di delega e di direttive comunitarie.



## SCHEDE



SCHEMA N. 1

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 dicembre 2009, n. 204

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.

Articolo 4

Oggetto della disposizione:

spese di missione per la partecipazione di funzionari alle riunioni del Comitato di cooperazione di cui all'art. 2 dell'Accordo.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2009	Importo	€ 8.510
ANNO 2010	Importo	€ 8.510
ANNO 2011	Importo	€ 8.510

Oneri a regime: € 8.510 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 2

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 febbraio 2010, n. 24

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Articolo 2      comma 2

Oggetto della disposizione:

misure di incentivo ai magistrati trasferiti d'ufficio presso sedi disagiate.

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2010	Importo	€ 2.934.953
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda successiva.

## SCHEMA N. 3

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 febbraio 2010, n. 24

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Articolo 2 comma 2

Oggetto della disposizione:

misure di incentivo ai magistrati trasferiti d'ufficio presso sedi disagiate.

#### 4. NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'art. 4 commi 4 e 5 (aumento del cinquanta per cento dei diritti di copia su supporto cartaceo).

ANNO 2011	Importo	€ 2.574.329
ANNO 2012	Importo	€ 2.574.329

CORR. PERM.

Oneri a regime: € 2.574.329 a decorrere dal 2013.

A completamento della copertura vedere scheda precedente.

## SCHEMA N. 4

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 commi 5 *bis* e 5 *ter*

Oggetto delle disposizioni:

proroga al 2010 dell'estensione dell'applicazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori licenziati da determinati enti (comma 5 *bis*) nonché, proroga al 31 ottobre 2010, della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata aventi sede operativa nei territori colpiti da eventi sismici del 2002 (comma 5 *ter*).

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2010	Importo	€ 3.500.000
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.

## SCHEDA N. 5

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 comma 7 bis

Oggetto della disposizione:

proroga all'anno 2011 delle agevolazioni IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti che operano all'estero in zone di frontiera.

#### 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ANNO 2012      Importo      € 48.000.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 6

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 comma 10

Oggetto della disposizione:

proroga dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, sospesi a seguito degli eventi sismici nella regione Abruzzo.

## 4. NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 13 *bis* del d.l. n. 78/09, n. 102 e successive modificazioni (scudo fiscale).

ANNO 2009	Importo	€ 100.000.000
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.



## SCHEDA N. 7

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 commi 22 e 23

Oggetto della disposizione:

conservazione delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento del fondo per le piccole opere (compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno ed indebitamento netto).

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Utilizzo del fondo di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/08 (fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali capitolo 7593 del ministero dell'economia e delle finanze).

ANNO 2010	Importo	€ 29.000.000
ANNO 2011	Importo	€ 14.000.000

CAP. TEMP.

## SCHEDA N. 8

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 commi 23 *sexies*, 23 *septies*, 23 *octies* e 23 *novies*

Oggetto delle disposizioni:

incremento del fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali (dall'art. 23 *sexies* all'art. 23 *octies*);  
incremento del finanziamento in favore dell'agenzia del demanio (art. 23 *novies*).

## 4. NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 23 *quinquies*, lett. C, della medesima legge (innalzamento dell'aliquota dell'accisa per il gasolio utilizzato dalle autovetture da noleggio, dalle autoambulanze nonché quello utilizzato dalle Forze armate).

ANNO 2010	Importo	€ 4.600.000
ANNO 2011	Importo	€ 5.600.000
ANNO 2012	Importo	€ 5.600.000

Oneri a regime: € 5.600.000 a decorrere dal 2013

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere schede successive (onere totale € 9.000.000 annui a decorrere dal 2013).

## SCHEDA N. 9

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 commi 23 *sexies*, 23 *septies*, 23 *octies* e 23 *novies*

Oggetto delle disposizioni:

incremento del fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali (dall'art. 23 *sexies* all'art. 23 *octies*);  
incremento del finanziamento in favore dell'agenzia del demanio (art. 23 *novies*).

## 5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Riduzione delle dotazioni di bilancio relative al programma di spesa 1.5 "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte".

ANNO 2010	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2011	Importo	€ 2.400.000
ANNO 2012	Importo	€ 2.400.000

Oneri a regime: € 2.400.000 a decorrere dal 2013

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere scheda precedente e scheda successiva.

## SCHEDA N. 10

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 commi 23 *sexies*, 23 *septies*, 23 *octies* e 23 *novies*

Oggetto delle disposizioni:

incremento del fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali (dall'art. 23 *sexies* all'art. 23 *octies*);  
incremento del finanziamento in favore dell'agenzia del demanio (art. 23 *novies*).

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizioni autorizzative delle precedenti spese:

- articolo 5, comma 3 *ter*, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004 per l'anno 2011 e a decorrere dal 2013;
- art. 10 comma 5 del decreto-legge n. 282/2004 convertito, con modificazioni dalla legge n. 307/2004.

ANNO 2011	Importo	€ 1.000.000
ANNO 2012	Importo	€ 1.000.000

Oneri a regime: € 1.000.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere schede precedenti.

SCHEDA N. 11

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 comma 23 *quinquiesdecies*

Oggetto della disposizione:

esenzione fino al termine del 2010 del contributo unificato per controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

riduzione delle risorse di cui all'ultima voce dell'elenco 1 di cui all'art. 2, comma 250, della legge n. 191/2009(stanziamento a favore del ministero della giustizia).

ANNO 2010      Importo      € 800.000

CORR. TEMP.

## SCHEDA N. 12

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 comma 23 *octiesdecies*

Oggetto delle disposizioni:

integrazione del fondo della protezione civile (lett. a);  
finanziamento al CONI e al Comitato italiano paraolimpico per la partecipazione ad eventi di rilevanza internazionale (lett. b);  
trasferimento di risorse al Centro di formazione studi –Formez (lett. c);  
indennità di trasferimento ai dirigenti dei servizi ispettivi del ministero dell'economia e delle finanze (lett. d);  
proroga dell'incarico del collegio dei revisori dei conti presso l'ENEA (lett. e);  
incremento del finanziamento destinato all'agenzia del demanio (lett. f).

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

ANNO 2010      Importo      € 30.600.000

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda successiva.

SCHEMA N. 13

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1 comma 23 *octiesdecies*

Oggetto delle disposizioni:

integrazione del fondo della protezione civile (lett. a);  
finanziamento al CONI e al Comitato italiano paraolimpico per la partecipazione ad eventi di rilevanza internazionale (lett. b);  
trasferimento di risorse al Centro di formazione studi –Formez (lett. c);  
indennità di trasferimento ai dirigenti dei servizi ispettivi del ministero dell'economia e delle finanze (lett. d);  
proroga dell'incarico del collegio dei revisori dei conti presso l'ENEA (lett. e);  
incremento del finanziamento destinato all'agenzia del demanio (lett. f).

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2010	Importo	€ 70.000
ANNO 2011	Importo	€ 70.000

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda precedente.

SCHEDA N. 14

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 2 comma 3

Oggetto della disposizione:

proroga della convenzione tra il ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente radio radicale per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

ANNO 2010	Importo	€ 9.900.000
ANNO 2011	Importo	€ 9.900.000

CORR. TEMP.



SCHEDA N. 15

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 2 comma 4 *bis*

Oggetto della disposizione:

applicazione delle agevolazioni fiscali per l'accorpamento della proprietà contadina, limitatamente ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'art. 12, della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ANNO 2010	Importo	€ 40.000.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 16

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 2 comma 6

Oggetto della disposizione:

proroga del termine per il riordino dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI).

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 5, comma 3 *ter*, del decreto-legge n. 202/05, convertito con modificazioni dalla legge n. 244/2005 (allevatori avicoli).

ANNO 2010	Importo	€ 204.000
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 17

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 2 comma 7 *bis*

Oggetto della disposizione:

riduzione dell'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 1, comma 724, della legge n. 296/2006 e art. 26, comma 6, del DL n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08.

ANNO 2010	Importo	€ 2.000.000
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 18

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 3 comma 1 *bis*

Oggetto della disposizione:

prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrente per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza di Milano per lo svolgimento dell'Expò 2015.

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

ANNO 2010	Importo	€ 3.500.000
-----------	---------	-------------

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 19

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 5 comma 7 bis

Oggetto della disposizione:

proroga della sospensione delle procedure esecutive di sfratto al 31 dicembre 2010.

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse allocate nel fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ANNO 2011	Importo	€ 5.780.000
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 20

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 5 comma 7 *quater*

Oggetto della disposizione:

proroga della durata in carica del Commissario delegato per il Porto di Gioia Tauro.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 1, comma 983, della legge n. 296/2006 (fondo perequativo a favore delle Autorità portuali).

ANNO 2010	Importo	€ 140.000
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 21

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 5 comma 7 *novies*

Oggetto della disposizione:

interventi per la sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV).

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:  
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C allegata alla legge n. 191/2009 (istituzione dell'ENAC).

ANNO 2010	Importo	€ 2.600.000
-----------	---------	-------------

CAP. TEMP.

SCHEMA N. 22

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 6 commi 7 e 8

Oggetto della disposizione:

finanziamento a favore dell'Istituto Superiore di Sanità.

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

ANNO 2010	Importo	€ 8.000.000
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.



SCHEDA N. 23

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 6 comma 9 *quinquies*

Oggetto della disposizione:

riconoscimento del diritto di permesso retribuito al ricevente e al donatore di trapianto del rene.

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

ANNO 2010	Importo	€ 10.000.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 24

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 7 comma 5 *bis*

Oggetto della disposizione:

interventi a favore del comune di Pietrelcina.

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

ANNO 2010	Importo	€ 500.000
ANNO 2011	Importo	€ 500.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 25

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 7 comma 5 *quater*

Oggetto della disposizione:

istituzione degli istituti tecnici superiori.

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

ANNO 2010	Importo	€ 10.000.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 26

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 25

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 10 *quinquies*

Oggetto della disposizione:

finanziamento delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009

ANNO 2010	Importo	€ 7.000.000
-----------	---------	-------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 27

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 1

Oggetto della disposizione:

rifinanziamento delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative di cui all'art. 2, comma 329, della legge n. 244/2007.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 5, comma 3 *ter*, del decreto-legge n. 202/05, convertito con modificazioni dalla legge n. 244/2005 (allevatori avicoli).

ANNO 2011      Importo      € 1.000.000

Oneri a regime: € 1.000.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

Nota: Non sono previsti oneri per il 2012.

SCHEMA N. 28

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 5 bis

Oggetto della disposizione:

incremento del contributo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro il rischio di morte, invalidità permanente ecc., in favore dei soccorritori e dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni.

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo di protezione civile di cui all'art. 1, della legge n. 225/1992, come determinato dalla tabella C allegata alla legge n. 191/2009.

ANNO 2010	Importo	€ 250.000
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 29

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 14 commi 1, 2 e 3.

Oggetto della disposizione:

procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato presso il dipartimento della protezione civile.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 7, comma 4 *bis*, del decreto-legge n. 39/09, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2009 (risorse assegnate al dipartimento della protezione civile per il potenziamento delle esigenze).

ANNO 2010	Importo	€ 4.800.000
ANNO 2011	Importo	€ 4.800.000
ANNO 2012	Importo	€ 4.800.000

Oneri a regime: € 4.800.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere schede successive.

SCHEDA N. 30

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 14 commi 1, 2 e 3.

Oggetto della disposizione:

procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato presso il dipartimento della protezione civile.

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008-fondo per la stabilizzazione)

ANNO 2010	Importo	€ 2.820.000
ANNO 2011	Importo	€ 2.820.000
ANNO 2012	Importo	€ 2.820.000

Oneri a regime: € 2.820.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere scheda precedente e scheda successiva.



SCHEMA N. 31

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 14 commi 1, 2 e 3.

Oggetto della disposizione:

procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato presso il dipartimento della protezione civile.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, del decreto- legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

ANNO 2010	Importo	€ 400.000
ANNO 2011	Importo	€ 400.000
ANNO 2012	Importo	€ 400.000

Oneri a regime: € 400.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere schede precedenti.

SCHEMA N. 32

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 14 *bis*

Oggetto della disposizione:

indennità di trasferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito d'autorità ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di appartenenza.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA:

Utilizzo di una quota parte delle risorse di cui al comma 4 *bis* dell'art. 7 del decreto-legge n. 39/09, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/09.

ANNO 2010	Importo	€ 436.111
ANNO 2011	Importo	€ 849.955
ANNO 2012	Importo	€ 849.955

Oneri a regime: € 849.955 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 33

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 15 comma 3 *bis*

Oggetto della disposizione:

incremento, da sessantatre a sessantacinque, del numero dei componenti del Governo.

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.

ANNO 2010	Importo	€ 1.023.550
ANNO 2011	Importo	€ 1.023.550
ANNO 2012	Importo	€ 1.023.550

Oneri a regime: € 1.023.550 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 34

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 16 comma 1

Oggetto della disposizione:

conferimento di incarico, da parte del Dipartimento della protezione civile, ad un dirigente pubblico di responsabile della gestione della flotta aerea del Dipartimento nell'attività di contrasto degli incendi boschivi nonché, della formazione del personale.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge n. 191/2009 (istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

ANNO 2010	Importo	€ 250.000
ANNO 2011	Importo	€ 250.000
ANNO 2012	Importo	€ 250.000

Oneri a regime: € 250.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 35

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 17 comma 2

Oggetto della disposizione:

struttura di coordinamento degli interventi di salvaguardia delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale a rischio idrogeologico.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 5 *bis*, comma 5, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche).

ANNO 2010	Importo	€ 230.000
ANNO 2011	Importo	€ 230.000
ANNO 2012	Importo	€ 230.000

Oneri a regime: € 230.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere schede successive.

SCHEDA N. 36

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 17 comma 2

Oggetto della disposizione:

struttura di coordinamento degli interventi di salvaguardia delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale a rischio idrogeologico.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 8, comma 11, del decreto legge 23 marzo 2001, n. 93 (segreteria tecnica per le aree marittime protette).

ANNO 2010	Importo	€ 320.000
ANNO 2011	Importo	€ 320.000
ANNO 2012	Importo	€ 320.000

Oneri a regime: € 320.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere scheda precedente e schede successive.

SCHEMA N. 37

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 17 comma 2

Oggetto della disposizione:

struttura di coordinamento degli interventi di salvaguardia delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale a rischio idrogeologico.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 5, comma 1, del decreto legge 31 luglio 2002, n. 179 (ottimizzazione degli strumenti per la valutazione dell'impatto ambientale).

ANNO 2010	Importo	€ 100.000
ANNO 2011	Importo	€ 100.000
ANNO 2012	Importo	€ 100.000

Oneri a regime: € 100.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere schede precedenti e scheda successiva.

SCHEDA N. 38

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 17 comma 2

Oggetto della disposizione:

struttura di coordinamento degli interventi di salvaguardia delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale a rischio idrogeologico.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 6, comma 1, del decreto legge 31 luglio 2002, n. 179 (ottimizzazione degli strumenti per la valutazione dell'impatto ambientale).

ANNO 2010	Importo	€ 10.000
ANNO 2011	Importo	€ 10.000
ANNO 2012	Importo	€ 10.000

Oneri a regime: € 10.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere schede precedenti.



SCHEDA N. 39

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 17 comma 2 *bis*

Oggetto della disposizione:

aumento del Fondo per la protezione civile, per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti da eventi meteorici eccezionali.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (interventi di risanamento ambientale già deliberati dal CIPE).

ANNO 2010	Importo	€ 100.000.000
-----------	---------	---------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 40

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 18 comma 1 lett. a)

Oggetto delle disposizioni:

canone di affitto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario del termovalorizzatore di Acerra (art. 7 comma 6 - € 30.000.000 annui); assunzione di personale in servizio presso i consorzi delle province di Napoli e Caserta incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti (art. 13 comma 1 - € 5.000.000 per il 2010).

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

A valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

ANNO 2010	Importo	€ 60.300.000
ANNO 2011	Importo	€ 30.000.000

CORR. TEMP.

## SCHEDA N. 41

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 18 comma 1 lett. a)

Oggetto delle disposizioni:

canone di affitto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario del termovalorizzatore di Acerra (art. 7 comma 6 - € 30.000.000 annui); assunzione di personale in servizio presso i consorzi delle province di Napoli e Caserta incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti (art. 13 comma 1 - € 5.000.000 per il 2010).

### 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Riduzione del fondo per la compensazione effetti finanziari (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, convertito, con legge n. 189/2008).

ANNO 2010	Importo	€ 14.900.000
-----------	---------	--------------

CORR. TEMP.

SCHEDA N. 42

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 26 febbraio 2010, n. 26

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Articolo 18 comma 1 lett. b)

Oggetto delle disposizioni:

canone di affitto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario del termovalorizzatore di Acerra (art. 7 comma 6 - € 30.000.000 annui); assunzione di personale in servizio presso i consorzi delle province di Napoli e Caserta incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti (art. 13 comma 1 - € 5.000.000 per il 2010).

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell' economia e delle finanze.

ANNO 2012      Importo      € 30.000.000

Oneri pluriennali: € 30.000.000 annui a decorrere dal 2013 al 2024.

CORR. PLUR.

SCHEDA N. 43

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 marzo 2010, n. 30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Articolo 4 comma 6

Oggetto delle disposizioni:

assunzioni di trentacinque unità di personale della carriera diplomatica (annue nei cinque anni 2010-2014) necessarie per l'entrata in funzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

## 4. NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

A valere sulle maggiori entrate recate dal comma 4 dallo stesso art. 4 della legge (incremento dell'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata).

ANNO 2010	Importo	€ 1.700.000
ANNO 2011	Importo	€ 3.496.800
ANNO 2012	Importo	€ 3.496.800

Oneri a regime: € 3.496.800 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere scheda successiva.

## SCHEMA N. 44

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 marzo 2010, n. 30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Articolo 4 comma 3

Oggetto delle disposizioni:

assunzioni di trentacinque unità di personale della carriera diplomatica (annue nei cinque anni 2010-2014) necessarie per l'entrata in funzione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2012      Importo      € 4.118.800

Oneri a regime: € 4.118.800 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere scheda precedente.

SCHEDA N. 45

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 marzo 2010, n. 30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Articolo 10 comma 1 *lett. a)*

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria (esclusa quella riguardante le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3, e 9, comma 2).

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero della difesa.

ANNO 2010      Importo      € 750.000.000

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere schede successive.

SCHEDA N. 46

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 marzo 2010, n. 30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Articolo 10 comma 1 *lett. a-bis*)

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria (esclusa quella riguardante le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3, e 9, comma 2).

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO 2010      Importo      € 10.000.000

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda precedente e scheda successiva.



SCHEMA N. 47

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 marzo 2010, n. 30

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Articolo 10 comma 1 *lett. a-bis*)

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria (esclusa quella riguardante le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3, e 9, comma 2).

## 5. ALTRE FORME DI COPERTURA

Riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell'Allegato 1 al decreto legge.

ANNO 2010      Importo      € 54.208.663

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere schede precedenti.

SCHEDA N. 48

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 marzo 2010, n. 38

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Articolo 12 comma 1

Oggetto delle disposizioni:

realizzazione di campagne di informazione (art. 4, comma 3 ), progetto "Ospedale-territorio senza dolore" (art. 6, comma 1) e spese di funzionamento dell'attività di monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore (art. 9, comma 4).

## 3. UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DI FONDI

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 48, comma 9, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (fondo istituito presso il ministero della salute).

ANNO 2010	Importo	€ 650.000
-----------	---------	-----------

CORR. TEMP.

A completamento della copertura vedere scheda successiva.

SCHEDA N. 49

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 marzo 2010, n. 38

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Articolo 12 comma 1

Oggetto delle disposizioni:

realizzazione di campagne di informazione (art. 4, comma 3 ), finanziamento del progetto "Ospedale-territorio senza dolore" (art. 6, comma 1) e spese di funzionamento dell'attività di monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore (art. 9, comma 4).

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamenti relativi ai Ministeri:

dell'economia e delle finanze	€ 200.000 per il 2010, € 250.000 per il 2012;
dell'interno	€ 800.000 per il 2010, € 1.300.000 per il 2011, € 50.000 per il 2012.

ANNO 2010	Importo	€ 1.000.000
ANNO 2011	Importo	€ 1.300.000
ANNO 2012	Importo	€ 300.000

Oneri a regime: € 150.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere scheda precedente.

SCHEDA N. 50

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 marzo 2010, n. 43

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

Articolo 3 comma 1

Oggetto delle disposizioni:

diarie di missioni all'estero per lo scambio di funzionari.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA.

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (contributi obbligatori ad organismi internazionali).

ANNO 2009	Importo	€ 28.455
ANNO 2010	Importo	€ 28.455
ANNO 2011	Importo	€ 28.455

Oneri a regime: € 28.455 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 51

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 marzo 2010, n. 45

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

Art. 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3 comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, stipulata a Parigi il 14 ottobre 1994).

ANNO 2011	Importo	€ 3.360
ANNO 2012	Importo	€ 3.360

Oneri a regime: € 3.360 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM

SCHEDA N. 52

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 5 marzo 2010, n. 46

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

Art. 3 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 3 comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, stipulata a Parigi il 14 ottobre 1994).

ANNO 2009	Importo	€ 29.260
ANNO 2010	Importo	€ 29.260
ANNO 2011	Importo	€ 29.260

Oneri a regime: € 29.260 a decorrere dal 2012.

CORR. PERM

SCHEDA N. 53

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2010, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 10 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

## 1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

( ) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ANNO 2010	Importo	€ 3.250.000
ANNO 2011	Importo	€ 4.000.000
ANNO 2012	Importo	€ 4.000.000

Oneri a regime: € 4.000.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere scheda successiva.

## SCHEDA N. 54

## TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 31 marzo 2010, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 10 comma 1

Oggetto della disposizione:

copertura oneri.

## 2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:  
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ANNO 2010	Importo	€ 150.000
ANNO 2011	Importo	€ 200.000
ANNO 2012	Importo	€ 200.000

Oneri a regime: € 200.000 a decorrere dal 2013.

CORR. PERM.

A completamento della copertura vedere scheda precedente.